

ALLEGATO 11: RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA E RELATIVE MISURE INCENTIVANTI

ART. 1 – NORME E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché l'esercizio e la manutenzione degli impianti, sono regolati dalle norme del Capo VI – parte II del D.P.R. n. 380/2001 e dalle altre norme di legge e regolamentari specifiche (quali il D. lgs. 19.08.2005, n. 192 e s.m.i. relativo al rendimento energetico nell'edilizia, L.R. 28.05.2007, n. 13, ecc.).

ART. 2 – VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO - RACCOMANDAZIONI.

1. Per limitare le emissioni di sostanze inquinanti e/o nocive e per limitare i costi di esercizio è raccomandata, in linea di principio, la disposizione degli edifici e delle pareti finestrate con prevalenza per le esposizioni sud-est – sud e sud-ovest, tenendo conto della necessità di limitare gli ombreggiamenti estivi di dette pareti, l'utilizzo di serramenti e vetri ad elevato isolamento, l'utilizzo di adeguato coibente per le pareti esterne e per il tetto e di pannelli radianti per la climatizzazione.

2. Allo stesso modo è raccomandato il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate per soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici per la climatizzazione, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria.

ART. 3 – PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED INCENTIVI .

1. La prestazione energetica degli edifici da calcolarsi secondo le indicazioni della L.R. 28.05.2007, n. 13 e delle relative deliberazioni della Giunta regionale attuative deve effettivamente rispettare i requisiti minimi previsti dalle norme di legge e regolamentari.

2. Tutti i progetti relativi alla realizzazione di nuovi edifici e relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti devono essere integrati da una certificazione energetica secondo le disposizioni dell'art. 5 e tenuto conto delle disposizioni transitorie dell'art. 23, della L.R. n. 13/07.

ART. 4 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA.

1. In relazione agli edifici nuovi o agli edifici oggetto di ristrutturazione e fatta salva la previsione dell'art. 5, comma 5, della L.R. n. 13/078 (attestato o targhetta di efficienza energetica affissi in luogo facilmente visibile al pubblico), l'Amministrazione comunale potrà rilasciare una targa relativa alla prestazione energetica dell'edificio secondo le disposizioni della normativa della Provincia di Bolzano – Alto Adige, come da modello allegato. La targa sarà rilasciata per tre categorie in relazione al fabbisogno energetico dell'edificio inferiore rispettivamente a 70 kWh/mq.anno (Cat. C), inferiore a 50 kWh/mq.anno (Cat. B) ed inferiore a 30 kWh/mq.anno (Cat. A). Nel caso l'edificio rientri nelle categorie predette e venga rilasciata la targa da parte del Comune, la stessa, da esporre in luogo ben visibile al pubblico, sarà sostitutiva della previsione del predetto art. 5, comma 5, della L.R. n. 13/07. La disposizione predetta potrà essere rivista a seguito dell'approvazione delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'art. 21 della L.R. n. 13/07.

ART. 5 – COORDINAMENTO CON IL VINCOLO DI TUTELA DEL PAESAGGIO.

1. In relazione al vincolo per la tutela del paesaggio che grava sul territorio comunale (D.M. 24.01.1953) e tenuto conto della necessità di contemperare gli interessi ambientali complessivi, sia per l'aspetto relativo al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, sia per l'aspetto del paesaggio (che possono essere in qualche caso configgenti) ed in relazione alla disposizione dell'art. 3, comma 3, del D. lgs. n. 192/05 e s.m.i. che esclude dall'ambito di applicazione della norma predetta solamente gli immobili ricadenti nella disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 42/2004, dovrà essere operata, in sede di istruttoria degli interventi edilizi e nella valutazione della commissione locale per il paesaggio per quanto riguarda l'esercizio della competenza della delega ambientale di cui alla L.R. n. 32/2008, una valutazione che sia volta alla ricerca del migliore compromesso rispetto alla tutela di entrambi gli aspetti prima indicati.

2. Potrà essere ammessa l'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici solamente in aree paesaggisticamente poco impattanti, da eseguirsi comunque con estrema attenzione in relazione all'impatto estetico ed al rispetto del contesto ambientale.

ART. 6 –RINVIO.

1. Tutti i riferimenti a leggi e regolamenti sopra indicati saranno automaticamente riferiti a eventuali norme di legge e regolamentari che modifichino, integrino o sostituiscano gli stessi.